

**AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)**

MERCOLEDÌ 15 OTTOBRE 2008

**45ª Seduta**

**OMISSIS**

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(1108)** *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, recante disposizioni urgenti in materia di istruzione e università, approvato dalla Camera dei deputati*

**(Parere alla 7ª Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)**

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 14 ottobre.

La senatrice [Mariapia GARAVAGLIA](#) (PD) ritiene che il provvedimento in esame sia caratterizzato dalla fretta, piuttosto che dalla necessità e dall'urgenza, e prevede che si rivelerà assai dannoso per la scuola. Con riguardo all'articolo 4, osserva che la riduzione indiscriminata delle risorse per la scuola primaria comprime l'autonomia degli istituti scolastici e degli enti locali, indebolendo uno degli snodi fondamentali del tessuto sociale. Si tratta di un intervento irragionevole, visto che la scuola elementare è considerata ai più alti livelli nel contesto europeo.

Inoltre, sarebbe stato preferibile procedere a una riforma organica della scuola, piuttosto che intervenire con un provvedimento d'urgenza che si propone come unico scopo quello di ridurre le risorse disponibili.

Il senatore [CECCANTI](#) (PD) ricorda i limiti che la Costituzione pone al legislatore nell'individuazione dei diritti sociali: in particolare sarebbe censurabile la decisione unilaterale che affermasse la prevalenza della "riserva del possibile" sulla "pretesa del reale".

Ciò premesso, ritiene che il godimento al diritto all'istruzione elementare sia gravemente compromesso dall'articolo 4, comma 1. La riduzione dell'orario scolastico comporta, fra l'altro, un maggior tempo da dedicare alle attività di cura e dunque un ulteriore ritardo nel perseguimento degli obiettivi fissati dall'Unione europea per l'incremento dell'occupazione femminile.

Infine, nota che numerose disposizioni avranno effetto solo a partire dal prossimo anno scolastico, per cui non sono munite del requisito dell'urgenza.

La senatrice [ADAMO](#) (PD) ritiene che il decreto-legge in esame non abbia i requisiti costituzionali: infatti, anche la premessa del provvedimento, anziché illustrare i presupposti di necessità e urgenza si limita ad affermare tautologicamente che il Governo ritiene necessario e urgente introdurre quelle disposizioni.

Osserva, fra l'altro, che le misure del decreto-legge non compaiono nel programma elettorale della maggioranza e in molti casi rientrano in ambiti precedentemente delegificati, ad esempio le conoscenze e le competenze relative a "cittadinanza e Costituzione" e la valutazione del comportamento degli studenti. Quanto alla reintroduzione del voto numerico per la valutazione del rendimento scolastico, si tratta a suo avviso di materia non urgente.

Infine, rileva che l'articolo 1 non è corredato dal prescritto parere del Consiglio nazionale della Pubblica istruzione e che l'articolo 5 (adozione dei libri di testo) interviene in una materia attribuita alla competenza legislativa delle Regioni, per cui sarebbe stato necessario acquisire il parere della Conferenza Stato-Regioni.

Il senatore [VITALI](#) (PD) si sofferma sul ricorso reiterato alla decretazione d'urgenza da parte del Governo che, a suo avviso, lede le prerogative del Parlamento e ostacola la comune ricerca di soluzioni regolamentari per favorire una maggiore produttività e tempestività delle Camere.

Ricorda che l'istituto del decreto-legge non è previsto in tutti gli ordinamenti costituzionali ed è ammesso dalla Costituzione solo a causa di precise circostanze di necessità e urgenza. In proposito, rammenta che la Corte costituzionale ha chiarito che la legge di conversione non sana la carenza dei presupposti costituzionali del decreto-legge. Anche dinanzi a opinioni contrapposte circa l'oggettività o la soggettività dei motivi di necessità e urgenza, è dunque necessaria una valutazione rigorosa dei requisiti costituzionali.

A suo avviso, non è possibile riconoscerne la sussistenza, ad esempio, per l'articolo 1, che si presenta come una mera dichiarazione accattivante per giustificare le disposizioni successive; né può ignorarsi la distinzione, anch'essa sottolineata dalla giurisprudenza costituzionale, fra i principi generali sull'istruzione, di competenza dello Stato, e le norme organizzative, demandate a quella concorrente o delle Regioni.

Il senatore [PARDI](#) (IdV) osserva che le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del decreto-legge non innovano rispetto a previsioni analoghe già contenute nell'ordinamento e dunque non godono del requisito della necessità e dell'urgenza. Quanto all'articolo 4, si tratta di norme che produrranno i loro effetti nel tempo e pertanto anche per quella disposizione, a suo avviso, non può riscontrarsi il requisito dell'urgenza.

Esprime la contrarietà della sua parte politica sulla decisione di ridurre il numero degli insegnanti; una scelta contraddetta dalla richiesta recepita dalla maggioranza alla Camera dei deputati di istituire classi separate per i figli degli immigrati che non conoscono la lingua italiana.

Più in generale, egli ritiene che la scuola rappresenti uno strumento essenziale per rispondere alla crescente complessità della società: si dovrebbe allora abbandonare l'impostazione economicista e preferire criteri didattici flessibili e capaci di rispondere ai fenomeni demografici. Inoltre, non è secondario, a suo avviso, ripristinare una maggiore dignità sociale degli insegnanti, sia attraverso il riconoscimento economico del loro ruolo sia favorendo un più alto senso di consapevolezza delle comunità.

Interviene quindi il relatore [MALAN](#) (PdL) per la replica. Commentando le annotazioni riguardanti l'articolo 1, sottolinea che esso è strettamente collegato al successivo articolo 2: infatti, la valutazione del comportamento degli studenti deve fondarsi anche su una adeguata conoscenza dell'educazione civica e della Costituzione che ne favorisca la formazione come cittadini. Inoltre, nota che le disposizioni in materia di valutazione del rendimento avranno

effetto anche nell'anno scolastico in corso e dunque godono pienamente del requisito dell'urgenza.

Per tali motivi, conferma la proposta di esprimere un parere favorevole sulla sussistenza dei presupposti costituzionali.

Si procede quindi alla votazione della proposta di parere favorevole avanzata dal relatore.

La senatrice [BASTICO](#) (PD) preannuncia il voto contrario del suo Gruppo per la violazione grave che, a suo avviso, si determina riguardo ai presupposti costituzionali. A tale riguardo, osserva che le norme dell'articolo 1 sono già previste nella disciplina per la definizione dei programmi scolastici e sembrano dirette piuttosto a dare l'impressione che la riduzione di risorse sia funzionale a un disegno di riforma. Analoghe considerazioni svolge in proposito della valutazione del comportamento degli studenti e della modalità per la valutazione del rendimento scolastico.

Infine, ritiene che l'articolo 4, oltre a non godere del presupposto dell'urgenza, in quanto potrà essere attuato solo nel prossimo anno scolastico, viola l'autonomia scolastica e le competenze legislative delle Regioni. Ugualmente non urgente, a suo avviso, è l'articolo 5, in quanto la scelta dei libri di testo viene fatta in aprile.

**ACCERTATA LA PRESENZA DEL PRESCRITTO NUMERO DI SENATORI, LA COMMISSIONE APPROVA IL PARERE FAVOREVOLE PROPOSTO DAL RELATORE.**